

STATUTO

COORDINAMENTO NAZIONALE

RESPONSABILI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

DELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituito il Coordinamento nazionale dei Responsabili amministrativo-gestionali delle strutture universitarie, statali e non statali legalmente riconosciute, nel seguito denominato per brevità RAU, il quale assume la forma giuridica di associazione a carattere volontario e senza fini di lucro.

Il RAU ha sede legale presso l'Università nella quale presta servizio il Presidente in carica.

ART. 2 - Statuto

Il RAU è disciplinato dal presente statuto, dalla normativa vigente in materia di associazioni e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina di specifici aspetti organizzativi.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci del RAU; esso costituisce la regola fondamentale dell'associazione nello svolgimento della sua attività.

ART. 4 - Finalità

Scopo del RAU è la valorizzazione delle figure professionali operanti nelle strutture di gestione delle Università, come i responsabili amministrativi di dipartimenti, di scuole, di poli e coordinamenti amministrativi e didattici e ogni altra figura a essi equiparabile.

A tal fine il Coordinamento si propone di:

- promuovere studi e ricerche nelle materie attinenti alla gestione amministrativa delle strutture universitarie, sotto i diversi profili della interpretazione delle norme legislative e regolamentari, della organizzazione dei servizi, della gestione dei programmi adottati dagli Organi di governo delle Università, della semplificazione, dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- promuovere e organizzare iniziative volte a favorire la formazione, la crescita e lo sviluppo professionale delle figure professionali di cui al primo comma del presente articolo;
- promuovere iniziative atte a stabilire lo scambio di esperienze e di conoscenza con analoghe organizzazioni nazionali e internazionali, per favorire e consolidare l'integrazione a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo.

ART. 5 - Soci

Sono soci del RAU i Responsabili amministrativi delle strutture universitarie con autonomia gestionale degli Atenei statali e non statali e dei Politecnici che aderiscono volontariamente al Coordinamento.

I funzionari amministrativi universitari diversi da quelli sopraindicati che ne facciano richiesta, sono ammessi a far parte dell'associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Sono soci onorari gli ex Presidenti del Coordinamento cessati dal servizio.

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno;

b) ritardato pagamento del contributo per oltre un anno.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci del Coordinamento hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività del Coordinamento e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee degli organi sociali, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali delle assemblee.

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 - Organi

Sono organi del RAU:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche sociali vengono svolte a titolo gratuito.

ART. 8 - L'assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti al Coordinamento ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e lo scioglimento del Coordinamento.

I voti di norma sono palesi, salvo che la maggioranza dei presenti non richieda una modalità di votazione diversa.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede del Coordinamento, in libera visione a tutti i soci, anche attraverso il sito internet del Coordinamento.

ART. 9 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea dei soci:

a) in sede ordinaria:

- approva il conto consuntivo;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività del Coordinamento;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

b) in sede straordinaria:

- delibera sulle modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno il dieci per cento degli aderenti;
- revoca, per gravi motivi, il Consiglio Direttivo;
- delibera sullo scioglimento del Coordinamento;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Convocazione

L'assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; in via straordinaria, su richiesta di almeno un quinto degli aderenti o qualora il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori nei quindici giorni successivi.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

ART. 11 - Quorum

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un terzo dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Dopo due votazioni la delibera è valida se è presa dalla maggioranza dei

presenti.

Per deliberare lo scioglimento del Coordinamento è in ogni caso necessaria la maggioranza dei 2/3.

ART. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Coordinamento e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Assicura la gestione ordinaria e assume ogni iniziativa che si renda opportuna. Predispose il rendiconto annuale e adotta ogni necessario provvedimento in tema di gestione finanziaria.

E' costituito da undici componenti, eletti dall'assemblea tra tutti i soci, per la durata di quattro anni. Il mandato dei componenti del Consiglio direttivo è rinnovabile.

Il componente del Consiglio direttivo che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive, decade dall'ufficio. Il Presidente propone al Consiglio direttivo la sostituzione del componente decaduto con il primo dei non eletti. Qualora non fosse possibile procedere alla sostituzione, per assenza o indisponibilità di candidati, sarà cura del Consiglio convocare, nella prima data utile, l'Assemblea dei soci per procedere alle elezioni suppletive.

Se per dimissioni o altre cause venissero a mancare più di sei componenti del Consiglio direttivo, esso è da ritenersi dimissionario nel suo complesso e si dovrà provvedere a nuove elezioni. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 13 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente il Coordinamento e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza assoluta.

Il Presidente dura in carica quattro anni, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dal Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consiglio direttivo può delegare compiti specifici a singoli suoi membri.

In caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente sottopone annualmente all'Assemblea e al Consiglio, solitamente in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta.

Il Presidente nomina un Vicepresidente vicario, tra i componenti del Consiglio direttivo, che lo sostituisce in ogni sua attribuzione, in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Collegio eletto nomina al proprio interno il Presidente. I membri supplenti hanno la funzione di subentrare o sostituire, in caso di cessazione anticipata, i membri effettivi.

Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto delle norme dello Statuto;
- partecipa, con almeno un proprio rappresentante, alle riunioni del Consiglio direttivo, con funzioni consultive;
- sovrintende alle attività per il rinnovo delle cariche sociali;
- ha la facoltà di riscontrare in ogni momento gli atti relativi alla gestione finanziaria del Coordinamento e, ove emergano gravi irregolarità, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
- provvede agli adempimenti per lo scioglimento del Coordinamento.

ART. 15 - Risorse economiche

Le risorse economiche del RAU sono costituite da:

- contributi dei soci e/o di privati;
- contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da

inserire in una apposita voce di bilancio.

Le disponibilità finanziarie sono depositate su un conto corrente bancario intestato al Coordinamento, con facoltà di prelievo – a firma disgiunta – attribuita al Presidente e al Tesoriere.

Il Tesoriere del RAU provvede agli incassi dei quali rilascia quietanza, e, secondo le determinazioni del Direttivo dispone i pagamenti necessari.

Cura, altresì, la tenuta della documentazione contabile secondo le vigenti leggi.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

Il Coordinamento ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il Coordinamento ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità.

ART. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del Coordinamento.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 18 - Bilancio

I documenti di bilancio del RAU sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Coordinamento, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti a organizzazioni operanti in identico o analogo settore.

ART. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.